

dato atto che l'istanza è stata presentata in modo congiunto dai ricorrenti, nella qualità di familiari (coniugi) conviventi, in applicazione del disposto dell'art. 66 D. Lgs. n. 14/19;

considerato che la predetta norma è collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, le quali, come si evince dall'art. 65, co. 1 D. Lgs. n. 14/19, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato;

rilevato che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 D. Lgs. n. 14/19, trattasi di "procedura familiare" e di conseguenza: a) dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio di Pietrantonio Mauro e l'altra relativa al patrimonio di Pugliese Samantha; b) le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente dovranno essere tenute distinte (per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente); c) il liquidatore dovrà procedere agli incumbenti di cui agli artt. 272 e ss. D. Lgs. n. 14/19 in relazione a ciascuna procedura (ovvero redigere l'inventario dei beni appartenenti a Pietrantonio Mauro e quello dei beni di Pugliese Samantha, effettuare le comunicazioni ai creditori comuni e personali dei debitori in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, formare due distinti stati passivi, composti dai creditori comuni e dai creditori personali del debitore interessato, avvertendo i creditori comuni che dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure, predisporre due distinti programmi di liquidazione, distinti rendiconti, distinti piani di ripartizione etc.);

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: a) il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19, avendo gli istanti il centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo essi residenti in Roma alla Via Fillide n. 9; b) gli istanti sono legittimati ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) ed e) e 269 D. Lgs. n. 14/19 in quanto debitori non



assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC avv. Virginia Iannuzzi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori; d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19); e) appare ricorre nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC, tant'è che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da beni immobili e mobili registrati ovvero da poste attive per definizione non prontamente liquidabili;

rilevato che i debitori mettono a disposizione i propri beni immobili e mobili registrati, nonché ciascuno una "quota dello stipendio ... per 60 mesi" ;

considerato altresì che le "cession[i] del quinto" sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura; ed invero, attesa la natura concorsuale delle procedure previste dalla L. n. 3/12, appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie, con la conseguenza che il principio di inopponibilità della cessione di crediti futuri alla procedura elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 42 l.f. opera quindi anche nella procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter L. n. 3/12; e tale principio con tutta evidenza può dirsi operante anche nell'ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato (cfr. Tribunale Verona 20/9/2022); ritenuto che i debitori possono essere autorizzati a utilizzare, nelle more della procedura, le autovetture Mini Cooper BMW tg. FD959BZ e Mercedes Classe A tg. BY632SE sino alla vendita all'incanto delle stesse, in considerazione della destinazione d'uso dei beni in questione;



rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

considerato, quanto alla determinazione dell'importo dei redditi non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa istanza e parere del liquidatore,

P.Q.M.

letti gli artt. 2, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,

DICHIARA

l'apertura delle procedure di liquidazione controllata dei debitori **PIETRANTONI MAURO** (C.F. PTRMRA74BO2H501S), nato a Roma il 2/2/1974, e **PUGLIESE SAMANTHA** (C.F. PGLSNT76M53H501N), nata a Roma il 13/8/1976;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Bordo;

NOMINA

liquidatore l'OCC avv. Virginia Iannuzzi;

in relazione a ciascuna procedura di liquidazione

ORDINA

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o



di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n. 14/19;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per le autovetture Mini Cooper BMW tg. FD959BZ e Mercedes Classe A tg. BY632SE; il rilascio di detti beni avverrà da parte dei debitori al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

al liquidatore ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28/2/2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

